



POSIZIONE DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E PER L'ECOAUDIT SULL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO EMAS SVILUPPATO NEI DISTRETTI (CLUSTER)
Rev.02 del 30/11/2018



COMITATO ECOLABEL ECOAUDIT
SEZIONE EMAS ITALIA

POSIZIONE DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E PER
L'ECOAUDIT SULL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO EMAS SVILUPPATO NEI DISTRETTI
(CLUSTER)

Rev. 02

Roma, 30/11/2018

Premesso che:

- Il Regolamento CE 1221/09 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, successivamente integrato dal Regolamento UE 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017 (di seguito denominato Regolamento EMAS), istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni stesse e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti.
- Il Regolamento EMAS al comma 8 del stabilisce che *“E’ opportuno incentivare le organizzazioni ad aderire a EMAS su base volontaria dal quale possono ottenere un valore aggiunto in termini di controllo regolamentare, risparmio sui costi di immagine, purché siano in grado di dimostrare un miglioramento delle loro prestazioni ambientali”*.
- Il Regolamento EMAS all’art. 2 (definizioni) comma 23 definisce il Distretto come *“un gruppo di organizzazioni indipendenti collegate tra loro per vicinanza geografica o attività imprenditoriale che applicano congiuntamente un SGA”*.
- Il Regolamento EMAS all’art. 37 prevede che gli *”Stati membri incoraggino le Autorità Locali in partecipazione con le associazioni industriali, le camere di commercio e le altre pari interessate a fornire specifica assistenza a distretti di organizzazioni [...] Ciascuna organizzazione del Distretto viene registrata separatamente[...] Gli Stati Membri incentivano le organizzazioni ad applicare un sistema di gestione ambientale. In particolare essi incoraggiano un approccio per fasi che porti alla registrazione EMAS”*.

Tutto ciò premesso, il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit – Sezione EMAS Italia, nella seduta del 30/11/2018

ADOTTA

LA POSIZIONE DEL COMITATO PER L’ECOLABEL E PER L’ECOAUDIT SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EMAS NEI DISTRETTI (CLUSTER)

1. SCOPO

Il tema della promozione della certificazione ambientale EMAS nei Distretti, vista come supporto alla gestione sostenibile delle aree produttive, è stato sempre al centro dell’attenzione del Comitato Ecolabel Ecoaudit- Sezione EMAS Italia, di seguito Comitato EMAS.

La valutazione dell’esperienza del passato suggerisce di dare un nuovo slancio alle realtà distrettuali, anche alla luce dell’emanazione da parte della Commissione Europea del rapporto *“Moving towards a circular economy with EMAS”*, che mette in evidenza lo stretto collegamento tra il Regolamento EMAS e l’Economia Circolare. L’obiettivo del Comitato EMAS è quello di riconoscere, anche in ambito distrettuale, le imprese virtuose che operano non solo secondo i principi di EMAS, ma anche secondo quelli dell’Economia Circolare.

Sulla base di tali nuove considerazioni il Comitato EMAS intende proporre:

- alle organizzazioni
- ai Verificatori Ambientali
- alle Autorità Locali
- alle Associazioni di Categoria
- a tutti gli Stakeholder

di definire un accordo pubblico/privato al fine di avviare un processo che, a partire dalla sensibilizzazione e responsabilizzazione delle Autorità Locali sulle criticità ambientali presenti nel Distretto, definisca ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, messa a disposizione di mezzi e risorse adeguate, porti all'elaborazione condivisa di un Programma Ambientale finalizzato al miglioramento delle performance ambientali del Distretto e possibilmente di tutto il territorio in cui è insediato.

L'approccio di Distretto dovrebbe permettere anche alle singole organizzazioni interessate alla Registrazione EMAS (ex art.37 Regolamento EMAS) di usufruire di specifiche competenze e risorse messe a disposizione dal Distretto stesso (Allegato 1).

A tal fine, il Comitato EMAS rilascia un apposito "Attestato di Riconoscimento" (Allegato 2) ad un soggetto dotato di determinate caratteristiche (paragrafo 2) che abbia intenzione di impegnarsi nel perseguimento degli scopi e degli obiettivi richiamati in precedenza.

La presente Posizione riveste carattere programmatico e promozionale pertanto, situazioni locali eventualmente difformi rispetto alla presente Posizione potranno essere oggetto di specifica consultazione con il Comitato EMAS.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO

L'attestato di riconoscimento viene rilasciato ai soggetti pubblici e privati che condividono principi e interessi nel fornire alle organizzazioni presenti all'interno di un Distretto un supporto per il miglioramento delle performance ambientali secondo i requisiti del Regolamento EMAS, incentivando un approccio per fasi che porti nel tempo alla Registrazione EMAS del maggior numero possibile di organizzazioni del Distretto.

A tal fine, dovrà essere costituita un'entità mista pubblico-privato, indicata come Soggetto Gestore (SG), ovvero potrà assumere tale ruolo il comitato di Distretto o altro organismo assimilato laddove previsto. E' fortemente auspicabile che i soggetti costituenti il SG risultino registrati EMAS.

Possono far parte del SG, sulla base di un interesse territoriale, gli organi di rappresentanza del mondo imprenditoriale (Associazioni di Categoria, Confindustria Locale, CCIAA), nonché gli Enti Pubblici, purché questi non rivestano un ruolo di Autorità Competente o di Organo di Controllo. E'auspicabile, inoltre che il capofila del SG sia un rappresentante della realtà imprenditoriale.

Nella determinazione del Distretto cui si intende applicare quanto previsto dalla presente Posizione, si dovrà rendere possibile la verifica della sua delimitazione, in considerazione dei seguenti punti:

- area geografica del Distretto definito tramite documentazione ufficiale di pianificazione urbanistica (PRG, PTCT, etc) o formalmente riconosciuto come tale da un'apposita Legge o Delibera Regionale;
- elenco delle organizzazioni interessate;
- macrosettori produttivi prevalenti e relative attività e servizi ausiliari.

3. FUNZIONI DEL SOGGETTO GESTORE

Compito del SG è quello di stabilire, con tutte le organizzazioni e/o loro rappresentanti, un accordo teso al miglioramento degli impatti ambientali determinati dalle attività svolte nel Distretto.

Tale accordo, in attuazione della Politica Ambientale, deve contenere informazioni relative alla definizione e alla gestione delle risorse, nonché alle azioni finalizzate

all'implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale e Registrazione EMAS delle singole organizzazioni.

Le azioni messe in atto dal SG devono pertanto essere indirizzate:

- a migliorare la percezione e il rapporto della comunità locale nei confronti dello stesso insediamento, dando evidenza, mediante una efficace campagna di comunicazione, del miglioramento delle performance di Distretto;
- a promuovere nel territorio del Distretto azioni e interventi sostenibili che le organizzazioni difficilmente potrebbero affrontare singolarmente (es. viabilità, infrastrutture, servizi comuni, formazione, etc);
- a fornire, compatibilmente con le risorse disponibili, un supporto metodologico alle singole organizzazioni appartenenti al Distretto nell'attuazione di Sistemi di Gestione conformi al Regolamento EMAS;
- a consentire alle organizzazioni di sviluppare il loro Sistema di Gestione Ambientale beneficiando delle semplificazioni del percorso EMAS, così come riportato nella presente Posizione;
- a perseguire un progressivo e significativo incremento delle RegISTRAZIONI EMAS da parte delle organizzazioni appartenenti al Distretto.

In tale ambito, il SG può:

- eseguire l'analisi ambientale e di contesto del Distretto;
- effettuare audit interni;
- fornire supporto all'innovazione secondo i principi dell'Economia Circolare;
- individuare forme di semplificazione e agevolazioni e promuovere il loro recepimento da parte del normatore locale (Comune, Provincia, Regione);
- elaborare il report ambientale o altri strumenti di comunicazione (sito web, eventi, newsletter, etc).

4. RILASCIO DA PARTE DEL COMITATO DELL'ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO

Il SG del Distretto può richiedere il proprio riconoscimento al Comitato EMAS, con valore di attestazione dell'impegno nell'azione di promozione del Sistema EMAS.

Il Comitato EMAS, sulla base di una verifica positiva effettuata da un Verificatore Ambientale accreditato/abilitato per il settore produttivo prevalente nel quale operano le organizzazioni ricadenti nel Distretto, rilascia in favore del SG un Attestato (Allegato 2), con validità triennale, avente la finalità di identificare e dare riconoscimento all'impegno del SG nell'azione di promozione del Sistema EMAS.

L'Attestato rilasciato al SG non riporterà il logo "EMAS" in primo piano e sarà denominato "Attestato di Riconoscimento", ferma restando la possibilità dell'uso dello stesso logo per scopi esclusivamente promozionali, secondo quanto stabilito dal Regolamento EMAS (art. 35 comma 2), evitando, in ogni caso, forme di correlazione tra il medesimo logo e le organizzazioni del Distretto non Registrate EMAS.

L'accertato utilizzo improprio del logo "EMAS" da parte del SG può comportare la revoca dell'Attestato da parte del Comitato EMAS.

Il rilascio dell'Attestato sarà deliberato dal Comitato EMAS, a seguito di un'istruttoria espletata con il supporto tecnico di ISPRA.

La domanda di rilascio dell'Attestato dovrà essere inviata dal SG richiedente all'indirizzo comitato.emas@pec.it, mettendo in copia ISPRA (emas@isprambiente.it) e dovrà essere corredata da una relazione tecnica, elaborata dal Verificatore Ambientale, che attesti la conformità a quanto richiesto nella presente Posizione e, in particolare, ai requisiti di cui al paragrafo 5.

Annualmente, il SG è tenuto all'invio al Comitato EMAS di aggiornamenti contenenti i riscontri

positivi da parte del Verificatore in merito a:

- operatività del SG;
- stato di attuazione del Programma Ambientale;
- andamento degli indicatori di prestazione;
- elenco delle organizzazioni del Distretto Registrate EMAS;

Per il rinnovo dell'attestato valgono le stesse modalità illustrate per il primo rilascio. In particolare, la relazione tecnica dovrà contenere una sintesi dei risultati raggiunti e il Programma Ambientale per il nuovo triennio di validità.

5. REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO

Di seguito sono elencati i punti ai quali il SG deve dare attuazione:

- Politica Ambientale
- Analisi Ambientale
- Programma Ambientale
- Indicatori di prestazioni ambientali
- Comunicazione interna ed esterna

La Posizione non cambia in alcun modo da quanto prescritto nel Regolamento EMAS e smi.

5.1 Politica Ambientale

Il SG dovrà formalizzare la sua costituzione attraverso la stipula di un accordo tra le parti (ad es. protocollo di intesa, accordo, statuto. etc.) in cui dovranno essere definiti:

- lo scopo e gli obiettivi che si intendono perseguire;
- l'adesione dei soggetti interessati;
- i ruoli e le responsabilità delle parti;
- le risorse umane e finanziarie;
- la durata dell'accordo che dovrà essere coerente con i tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- la politica ambientale che si intende perseguire.

5.2 Analisi Ambientale

5.2.1 Analisi del Distretto

L'Analisi Ambientale di Distretto è il documento attraverso il quale il SG individua i processi presenti all'interno del Distretto dal punto di vista settoriale, organizzativo, gestionale, tecnologico e i relativi aspetti e impatti ambientali.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'identificare i potenziali flussi circolari (loop) di materiali al fine di dimostrare la corrispondenza ai principi dell'Economia Circolare. Inoltre, si dovrà tener conto, dove applicabile, di valutare le prestazioni del Distretto alla luce dei Documenti Settoriali di Riferimento (DSR) emanati dalla Commissione Europea.

Il SG dovrà valutare la significatività degli aspetti ambientali individuati attraverso una propria metodologia. Dalla valutazione della significatività degli aspetti riscontrati, il Distretto dovrà individuare gli obiettivi di miglioramento da riportare nella Politica Ambientale di Distretto e all'interno del Programma Ambientale di Distretto.

5.2.2. Analisi territoriale

L'Analisi territoriale è l'analisi che il SG deve elaborare al fine di identificare i potenziali impatti ambientali che possano essere causa di criticità per il territorio nel quale il Distretto è insediato.

L'identificazione di tali impatti potrà essere effettuata, con indagini che coinvolgano anche la popolazione locale mediante l'istituzione di forum permanenti, tavoli tecnici, studi e ricerche con il supporto di Università ed Enti di Ricerca etc. utilizzando ad esempio i modelli DPSIR. In tale ambito, il SG dovrà valutare la conformità legislativa per gli adempimenti in capo al Distretto.

5.3 Programma Ambientale

Il SG elabora un Programma Ambientale di Distretto i cui obiettivi, coerenti con la valutazione della significatività degli aspetti ambientali, dovranno essere condivisi tra le parti, quantificati, credibili e, alla loro realizzazione dovranno poter concorrere la maggior parte delle singole organizzazioni presenti nel Distretto.

Il Programma, in particolare, dovrà contenere gli impegni ambientali a valenza circolare; nello specifico, dovrà prevedere una sezione contenente un "bilancio materico" relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate dalle aziende del Distretto. Il bilancio materico deve comprendere una quantificazione delle risorse in *input* ed in *output* (materiali in entrata, prodotti in uscita, scarti e rifiuti dei cicli) andando ad indicare la destinazione dei materiali (riuso, riciclo, valorizzazione energetica, discarica, etc.) e le tipologie degli stessi (acciaio, vetro, alluminio, plastica, etc).

La sezione del "bilancio materico" dovrà comprendere una parte descrittiva delle modalità di gestione delle risorse ed un bilancio che ne presenti la quantificazione e il loro uso in fase di input e in output.

I programmi di miglioramento dovranno aver cura di valorizzare le esperienze di "*simbiosi industriale*", in primo luogo su scala di Distretto e in subordine su scala Regionale e Nazionale.

E' opportuno che il Programma Ambientale sia redatto identificando, ruoli, responsabilità, mezzi, risorse e tempi e che preveda un controllo sullo stato di avanzamento secondo una cadenza almeno annuale (piano di sorveglianza). I risultati dell'attuazione del Programma dovranno essere misurati attraverso opportuni indicatori adottati dal SG.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, sarà opportuno fornire adeguate motivazioni ed eventualmente attuare delle azioni correttive.

5.4 Indicatori di prestazione ambientale

Come previsto dal Regolamento EMAS, il SG deve riferire in merito alle prestazioni ambientali del Distretto attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori. Essi dovranno essere coerenti con gli aspetti ambientali significativi e fornire un quadro di sintesi delle performance.

Il SG potrà avvalersi dei KPI (indicatori chiave) presenti nell'Allegato IV del Regolamento EMAS e, ove necessario, individuare ulteriori indicatori sulla base delle azioni messe in atto dal SG come riportato nel paragrafo 3.

Il SG dovrà:

- monitorarne l'andamento;
- riesaminarne periodicamente l'adeguatezza e la rappresentatività;
- valutarne il miglioramento nel tempo;
- in caso di criticità o di peggioramento nei trend, individuarne l'origine e con la/le organizzazione coinvolte le opportune iniziative da attuare al fine della loro risoluzione.

5.5 Comunicazione interna ed esterna

Il SG deve assicurare un'efficace comunicazione all'interno come all'esterno del Distretto.

Il SG è tenuto a comunicare periodicamente, sia alle organizzazioni presenti nel Distretto, sia a tutti gli Stakeholder:

- il Programma Ambientale ed il suo stato di avanzamento;

- i risultati ottenuti;
- i riferimenti per ottenere ulteriori informazioni.

A tal fine, il SG può:

- Redigere un Rapporto Ambientale di Distretto;
- Creare un sito web o divulgare le informazioni attraverso social network e materiali multimediali;
- Attivare uno sportello informativo attraverso cui diffondere le informazioni rilevanti a tutti gli Stakeholder;
- Organizzare periodicamente eventi dedicati;
- Istituire Tavoli tecnici permanenti con gli Stakeholder e le istituzioni.

6 RETE DI DISTRETTI

E' auspicabile la creazione di una rete che coinvolga i diversi SG ai quali è stato riconosciuto l'attestato al fine di:

- favorire lo scambio di informazioni ed esperienze, sia in termini di politiche/strategie di azione, sia di metodologie e strumenti operativi, ivi comprese le modalità di diffusione dei risultati conseguiti;
- attivare un canale di comunicazione e di divulgazione nei confronti di altri soggetti pubblici e privati (potenziali Soggetti Gestori) eventualmente interessati a tale tipo di percorso.

Allegato 1: **SEMPLIFICAZIONI E SINERGIE PER LA REGISTRAZIONE EMAS**

Premesso che i requisiti per la registrazione delle singole organizzazioni sono stabiliti dal Regolamento EMAS, le organizzazioni che intendono intraprendere il percorso EMAS possono avvalersi, ai fini dell'implementazione del proprio Sistema, delle semplificazioni che sono riportate nelle tabelle che seguono.

Riferimento EMAS	Riferimento per il Distretto	Modalità operative
<p>Analisi Ambientale (Allegato I)</p>	<p>§ 5.2</p>	<p>Il Regolamento EMAS prevede che l'organizzazione debba stabilire e mantenere attiva una procedura per individuare gli aspetti ambientali (diretti e indiretti) delle proprie attività, prodotti o servizi considerando una prospettiva di ciclo di vita al fine di determinare quelli che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente. Se l'analisi ambientale condotta sul Distretto contiene i dati e le informazioni relative ad aspetti ambientali riferibili alla tipologia produttiva dell'organizzazione che ne quantifichino o qualifichino il possibile impatto sull'ambiente, si può prevedere che questo sia sufficiente ad identificare gli aspetti ambientali significativi legati alla propria attività.</p> <p>Sarebbe utile, al fine di favorire l'adesione ad EMAS delle singole organizzazione, nell'ottica dei nuovi requisiti recepiti dal Reg. (UE) 1505/17, che il SG nell'Analisi Ambientale Iniziale approfondisca anche: l'analisi di contesto, l'individuazione delle parti interessate e degli obblighi giuridici principali applicabili al fine della definizione dei rischi e delle opportunità. Nell'ipotesi che il SG metta a disposizione i risultati di suddetti approfondimenti, l'organizzazione interessata alla registrazione EMAS ne potrà usufruire come supporto allo sviluppo delle procedure per il proprio Sistema. In caso contrario, si ribadisce che l'organizzazione deve attenersi a quanto stabilito dal Regolamento EMAS.</p>
<p>Politica ambientale (Allegato II A.5.2.)</p>	<p>§ 5.1</p>	<p>Se la politica ambientale elaborata per il Distretto contiene principi e obiettivi generali che siano appropriati alla natura e agli impatti ambientali delle attività, dei prodotti e dei servizi di un'organizzazione appartenente allo stesso Distretto e se tale organizzazione aderisce formalmente alla politica recependone gli impegni e i contenuti, adeguandoli alla propria realtà organizzativa, il requisito è soddisfatto anche a livello della singola organizzazione.</p>
<p>Obiettivi Ambientali (Allegato II A.6.2.1.)</p>	<p>§ 5.3</p>	<p>La singola organizzazione potrà aderire al programma ambientale elaborato e adottato nel Distretto.</p> <p>La singola organizzazione dovrà dimostrare nel proprio programma di aver previsto attività e modalità per partecipare al programma ambientale di Distretto, contribuendo in tal modo al raggiungimento di obiettivi di Distretto e al rispetto dei tempi e delle scadenze previste.</p> <p>Si ribadisce che ogni organizzazione potrà definire ulteriori obiettivi nel proprio programma, anche sulla base dei risultati dell'Analisi Ambientale e della valutazione dei rischi e opportunità.</p>

Riferimento EMAS	Riferimento per il Distretto	Modalità operative
Allegato II (A.8.)	-	Il Distretto dovrebbe mettere a disposizione soprattutto per le PMI procedure semplificate, predisposte a cura del SG, finalizzate alla gestione delle attività del sistema e/o delle attività operative aventi impatti ambientali significativi. Sarà compito delle PMI adattare alla propria realtà produttiva-
Allegato II (A.9.)	§ 5.4	Il SG, a seguito dell'analisi ambientale, dovrà rendere disponibili, tenendo conto degli eventuali documenti settoriali emanati dalla Commissione, un set di KPI (indicatori chiave) riferiti alle tipologie produttive caratterizzanti il Distretto. Le organizzazioni potranno adottare gli indicatori applicabili al loro processo, ferma restando la possibilità di definirne ulteriori più adeguati alla propria realtà produttiva.
Allegato II (A.7.1.; A.7.2.)	-	Il Distretto potrebbe attivare iniziative di informazione e formazione a livello locale. Nel caso in cui la singola organizzazione dimostri che tali iniziative soddisfino i propri fabbisogni, il relativo requisito del Regolamento EMAS potrebbe ritenersi automaticamente soddisfatto.
Allegato II (A.9.2)	-	Il Distretto dovrebbe mettere a disposizione delle organizzazioni un team di auditor opportunamente qualificati in grado di effettuare audit interni nei settori prevalenti del Distretto. Le organizzazioni che decidessero di avvalersene otterrebbero piena garanzia dei requisiti di competenza, esperienza, professionalità ed indipendenza previsti per tali figure. In alternativa, il SG potrebbe definire metodologie e strumenti di supporto all'audit ambientale interno da mettere a disposizione degli auditor delle organizzazioni, al fine di garantire la correttezza e la completezza dell'approccio seguito.
Allegato IV	§ 5.4	Il SG dovrebbe predisporre uno schema-tipo di Dichiarazione Ambientale, utilizzabile e personalizzabile dalle organizzazioni appartenenti al Distretto. Inoltre, il SG dovrebbe favorire la visibilità delle organizzazioni registrate attraverso vari strumenti, quali sito web, newsletter, eventi, etc



Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit Sezione EMAS Italia

ATTESTA

che il Soggetto Gestore del

ha attivato iniziative a livello locale di promozione e diffusione di EMAS e di creazione delle sinergie necessarie sia per l'adesione delle aziende allo schema del Regolamento sia per il miglioramento ambientale del distretto nel suo complesso.

Rilasciato a:

Roma, xx/yy/zzzz

Validità: xx/yy/zzzz

Il Presidente

Prima emissione: xx/yy/zzzz

Attestato rilasciato ai sensi della Posizione del Comitato sull'applicazione del Reg. EMAS nei distretti del xx/yy/zzzz